



Il Ministro del turismo

“RISORSE PER IMPRESE TURISTICHE E RICETTIVE IN ZONE COLPITE DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOREOLOGICHE DEL 29 E 30 GIUGNO 2024 CHE HANNO INTERESSATO LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E LA REGIONE PIEMONTE”

Disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziare sul fondo di cui all'articolo 1 comma 367 lettera a) della legge 30 dicembre 2021 numero 234, destinate alle imprese esercenti attività turistiche e ricettive, nonché di ristorazione, situate nei territori interessati dalle avverse condizioni meteorologiche verificatesi il 29 e 30 giugno 2024 nelle Regione autonoma Valle d'Aosta e nella Regione Piemonte.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui sono stati nominati il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO l'articolo 50 del Regolamento UE n. 651/2014, recante “Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del 29 e 30 giugno 2024 che hanno colpito il territorio delle Regione Autonoma Valle d'Aosta”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del 29 e 30 giugno 2024 che hanno colpito il territorio delle Regione Piemonte”;

RITENUTO di procedere, in attuazione dell'articolo 1 comma 367 lettera a) della legge 30 dicembre 2021 numero 234 alla definizione di criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,



Il Ministro del turismo

al fine di salvaguardare gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

CONSIDERATO che gli eccezionali ed imprevedibili eventi metereologici avversi del 29 e 30 giugno 2024 localizzati nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte, hanno determinato l'impossibilità per gli operatori economici ivi localizzati, in particolare quelli riconducibili al settore turistico, di operare;

CONSIDERATO, altresì, che sono risultate permanenti nel tempo le condizioni atte a limitare l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative necessarie per sostenere quanto necessario alla gestione della imminente stagione turistica invernale, nonché l'assenza di una effettiva ripresa dell'afflusso turistico determinando una crisi settoriale nei territori interessati;

CONSIDERATO inoltre che i predetti eventi, pur nella loro natura imprevedibile ed eccezionale, per intensità e impatti, sono riconducibili nell'ambito di una significativa criticità sistemica dovuta, non solo all'evoluzione dei modelli climatici che interessa l'intera area mediterranea e il territorio nazionale, in particolare quello montano, e alla complessità delle iniziative atte a contenerne gli effetti, potenziando la resilienza dei sistemi territoriali, ma anche all'effetto di amplificazione degli impatti economico-sociali connessi alla diffusa percezione di insicurezza associata alle condizioni climatiche;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. a del Decreto del Ministro del turismo di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze del 9 marzo 2022 prot. n. 3462/22 recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234" che consente di impiegare le risorse del Fondo in parola per l' "adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore, finalizzate a valorizzare le potenzialità dei comparti turistici di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, da concentrare in favore degli operatori maggiormente colpiti nell'ordinario svolgimento delle attività produttive e lavorative";

VISTO il già citato Decreto del Ministro del turismo di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze del 9 marzo 2022 prot. n. 3462/22 e, in particolare, l'art. 4 comma 3 che prevede che "fino al termine dell'esercizio finanziario, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, possono essere adottati atti di diversa distribuzione delle risorse, rispetto a quanto stabilito dall'atto di programmazione di cui al comma 1, tra le finalità consentite dalla legge";

PRESO ATTO che residua una disponibilità sul Capitolo 2025 di parte corrente pari a Euro 19.258.750;

RITENUTO necessario assegnare euro 15 milioni per la salvaguardia degli operatori economici esercenti attività turistiche e ricettive, nonché di ristorazione, situate nei territori interessati dagli eventi metereologici avversi del 29 e 30 giugno 2024 nelle Regione autonoma Valle d'Aosta e nella Regione Piemonte, onde consentire di superare le condizioni che hanno limitato l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative stante l'assenza di una effettiva ripresa dell'afflusso turistico determinando una crisi settoriale nei territori interessati;



Il Ministro del turismo

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 1 comma 367 della legge 30 dicembre 2021 numero 234, definisce i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione di una quota pari a 15 milioni di euro delle risorse del Fondo Unico Nazionale del turismo istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo.

Articolo 2 (Finalità)

Il presente decreto reca misure per la salvaguardia degli operatori economici del settore turistico, come identificati al successivo art. 4, al fine di assicurare la ripresa delle attività e di garantire il ristoro dei danni subiti a seguito degli eventi meteorologici avversi di cui alle dichiarazioni di stato di emergenza citate in premessa, in presenza di condizioni, risultate permanenti, atte a limitare l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative.

Articolo 3 (Ambito territoriale di riferimento)

Per le finalità sopra richiamate, le risorse di cui all'articolo 1 sono destinate agli operatori aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi il 29 e 30 giugno 2024, delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 e del 7 agosto 2024.

In particolare:

- il decreto del Presidente della Regione Valle D'Aosta n. 304, del 30 giugno 2024 ha individuato tutti e 74 comuni della Regione interessati dall'evento alluvionale, ossia:
Allein, Antey-Saint-André, Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusso, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès, Villeneuve;
- la delibera del 7 agosto 2024 sopracitata ha individuato i Comuni della Regione Piemonte destinatari della misura di cui al presente decreto:
Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo, Corio, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Forno Canavese,



Il Ministro del turismo

Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù e Vistroso, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Molliia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli;

Articolo 4 (Destinatari)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1 sono destinate agli operatori economici del settore turistico che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di seguito riportati:

ATTIVITÀ	CODICE ATECO	DESCRIZIONE
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE	55.10.00	Alberghi
	55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
	55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
	55.20.20	Ostelli della gioventù
	55.20.10	Villaggi turistici
	55.20.30	Rifugi di montagna
	55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
IMPIANTI DI RISALITA E DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE	49.39.01	Gestioni funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
STABILIMENTI TERMALI	93.29.20	Gestione di stabilimenti balneari: lacuali e fluviali
	96.04.20	Stabilimenti termali
NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTIVE INVERNALI	77.21.09	Noleggio di attrezzature sportive e ricreative



Il Ministro del turismo

AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR	79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
	79.11	Attività delle agenzie di viaggio
	79.12	Attività dei tour operator
SCUOLE DI ALPINISMO	93.19.92	Attività delle guide alpine
SCUOLE DI SCI	85.51	Corsi sportivi e ricreativi
PARCHI TEMATICI E PARCHI DI DIVERTIMENTO	93.21.01	Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
	93.21.02	Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
AGRITURISMI	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
	55.20.53	Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
	56.10.13	Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche
RISTORAZIONE	56.10.11	Ristorazione con somministrazione
	56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
	56.10.42	Ristorazione ambulante
	56.29.10	Mense
TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE	49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
SETTORE FIERISTICO	82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
	16.23.21	Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno

2. I soggetti di cui al precedente comma devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:



Il Ministro del turismo

- a) aver subito danni materiali alle attività prettamente turistiche e ricettive quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi, ove non coperti da polizza assicurativa o da contributo pubblico volto a ristorare il danno subito;
- b) aver subito una riduzione, almeno pari al 30%, dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 agosto 2024 rispetto all'analogo periodo 1° luglio 2023 e il 31 agosto 2023.

Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. L'istanza di accesso al contributo è effettuata esclusivamente attraverso una procedura automatizzata, mediante la compilazione del format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, il cui link di accesso è comunicato nella sezione "Notizie di Servizio" del sito istituzionale del Ministero del turismo (<https://www.ministeroturismo.gov.it/>) entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto.
2. L'istanza di cui al punto 1 può essere presentata entro e non oltre il decimo giorno successivo alla comunicazione del link di accesso allo sportello telematico. L'accesso allo sportello telematico è interdetto decorso tale termine.
3. Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, o da un suo delegato. In caso di delega è allegato l'atto di delega, sottoscritto con firma digitale; è ammessa la firma autografa accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità.
4. La domanda deve recare espressa indicazione che per i medesimi danni, o per la parte di questi ristorata con le misure del presente decreto, non è richiesto ristoro a valere su altre risorse o contributi pubblici, al fine di evitare sovracompensazioni del danno.
5. Ciascun soggetto beneficiario che presenta domanda di contributo deve indicare una casella di posta elettronica certificata per ogni eventuale successiva comunicazione.
6. Lo sportello telematico messo a disposizione, secondo le modalità e nei termini sopra indicati, consente al legale rappresentate dell'impresa richiedente, o ad un suo delegato, di:
 - a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE;
 - b) compilare la sezione dedicata alle dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da cui si deve evincere:
 - la sussistenza e l'entità dei danni materiali subiti quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi, ove non coperti da polizza assicurativa;
 - la sussistenza di una riduzione, almeno pari al 30%, dell'utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 agosto 2024 rispetto all'analogo periodo 1° luglio 2023 e il 31 agosto 2023;
 - c) compilare la richiesta di contributo sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale; è ammessa la firma autografa, se accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità ed inoltrare la domanda;
 - d) effettuare le richieste dichiarazioni
 - e) allegare una perizia asseverata da un tecnico professionista abilitato attestante la sussistenza e l'entità dei danni materiali;



Il Ministro del turismo

- f) allegare una perizia asseverata da un revisore contabile iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 attestante la riduzione dell'utile come indicato al precedente art. 4 comma 2
 - g) allegare l'eventuale delega alla presentazione in conformità a quanto specificato al punto 3 precedente;
 - h) indicare la casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni inerenti l'istanza.
7. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di contributo da quella indicata al presente articolo.
8. La domanda si intende correttamente compilata quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell'istanza in formato PDF. In assenza la domanda si considera come non inviata.

Articolo 6

(Criteri di assegnazione ed erogazione delle risorse)

1. Al singolo beneficiario spetta un contributo, a copertura di e pari a una percentuale del danno materiale subito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lett. a) ovvero della riduzione dell'utile calcolato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b), ove non coperti da polizza assicurativa o da contributo pubblico, da calcolarsi nel limite delle risorse disponibili.
2. Il contributo concedibile viene determinato a seguito dell'interdizione dell'accesso allo sportello telematico di cui all'art. 5 comma 2 ripartendo le risorse di cui all'articolo 1 fra tutte le domande pervenute e ammissibili secondo la medesima percentuale e, in ogni caso, nei limiti del danno materiale ovvero della riduzione dell'utile effettivamente subito dal richiedente.
3. L'erogazione del contributo avviene ad esito della determinazione del contributo concedibile ed è subordinata alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e fiscali dell'impresa secondo le disposizioni vigenti e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui al successivo articolo 7 nonché della veridicità di quanto attestato.

Articolo 7

(Compatibilità Regime Aiuti di Stato)

Gli aiuti in favore dei soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea in quanto concessi sulla base di quanto previsto dall'articolo 50 del Regolamento UE n. 651/2014, recante "Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali".

Articolo 8

(Verifica di ammissibilità delle domande e concessione dei contributi)

1. Le domande di contributo pervenute nei termini sono soggette a verifica di ammissibilità da parte del Ministero del turismo, Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo che accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4.
2. Le domande di contributo non ammissibili, a seguito della verifica dei requisiti, di cui al precedente articolo 4, sono escluse dai benefici del presente decreto.
3. Eventuali errori di carattere formale della domanda di contributo possono essere sanati attraverso una richiesta di integrazione documentale, con la quale il Ministero assegna al richiedente un termine non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della domanda.



Il Ministro del turismo

4. In caso di inefficace decorso del termine di regolarizzazione, di cui al comma 3, il potenziale beneficiario è escluso dalla procedura.
5. La concessione e l'erogazione dei contributi è disposta con uno o più decreti del Ministero del turismo.

Articolo 9

(Controlli e revoca del contributo)

1. Il Ministero del turismo, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine il Ministero si avvale anche dei competenti servizi dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, in forza del protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero del turismo e la Guardia di Finanza, ai quali trasmette prontamente gli eventuali elementi di rispettiva competenza per i dovuti approfondimenti, fermi restando il potere di iniziativa del Corpo della Guardia di Finanza e quanto previsto dall'articolo 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. Il Ministero del turismo provvede alla revoca dell'intero contributo, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, nelle seguenti ipotesi:
 - a) nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo contenga elementi non veritieri;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
3. Il Ministero del turismo denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente decreto.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto ed i successivi atti, nonché ogni specifica comunicazione relativa, sono pubblicati sul sito istituzionale <https://www.ministeroturismo.gov.it/>. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.



Il Ministro del turismo

2. La presentazione della domanda, di cui all'articolo 5 del presente decreto, non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto afferiscono al centro di responsabilità 7 – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo, dello stato di previsione del Ministero del turismo per l'annualità 2024, capitolo 2025- Fondo Unico Nazionale Turismo di parte corrente.

Articolo 12

(Responsabile del Procedimento, richieste di chiarimenti e informazioni)

1. Il Responsabile unico del procedimento è individuato con successivo provvedimento.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente decreto devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEC eventialluvionali24@pec.ministeroturismo.gov.it .

Articolo 13

(Controversie e foro competente)

Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente decreto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO



DANIELA GARNERO
SANTANCHE'
25.10.2024 19:13:01
GMT+02:00